

FITET
COMITATO AUTONOMO TRENINO
IL GIUDICE UNICO

- Visto il referto di gara inviato dal Presidente del Comitato Autonomo Trentino in data 19 novembre 2014, relativo all'incontro del campionato a squadre di serie D1 maschile svoltosi in data 3 novembre 2014 tra la squadra ITAS ASDTT LAVIS e MASO FINISTERRE ASDTT LAVIS;
- Verificato, dalla medesima comunicazione del Presidente, che la società ASDTT LAVIS in data 21 ottobre comunicava al Comitato Trentino di anticipare l'incontro di campionato tra le suddette squadre in data 3 novembre 2014;
- Preso atto che il suddetto incontro costituiva un anticipo dell'incontro tra le medesime squadre della stessa società, in programma da calendario agonistico 2014-2015, per il giorno 29 novembre 2014, ai sensi dell'articolo 14, co. 2 lett. b) del vigente Regolamento nazionale delle attività a a squadre;
- Verificato che il campionato in questione si gioca nella formula di girone unico e che l'anticipo in parola, ai sensi della norma sucitata, sarebbe dovuto essere disputato entro la seconda giornata, ovvero entro la data del 18 ottobre c.a.;
- Accertato altresì che l'orientamento del Comitato trentino, espresso per le vie brevi dai componenti il Comitato, è sempre stato di interpretare la norma suddetta nel senso di considerare valido l'anticipo se disputato prima dell'inizio della terza giornata;
- Appurato altresì che alcuni anticipi delle stagioni agonistiche precedenti, con invariata formulazione della norma di regolamento, sono stati disputati appunto dopo la data prevista per la seconda giornata di campionato e prima dell'inizio della terza, senza che fosse attivata dal Comitato alcuna procedura di infrazione;
- Constatato quindi il legittimo affidamento della società ASDTT LAVIS rispetto ad una prassi consolidata e quindi l'assenza dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa nel commettere il fatto "de quo";
- Visto l'articolo 14, co. 2, lett.b) del regolamento generale a squadre;

DISPONE

1. non doversi procedere contro la società ASDTT LAVIS per quanto in premessa citato;
2. incaricare il Comitato trentino di dare adeguata pubblicità presso le società trentine della corretta interpretazione della norma di cui all'articolo 14, co. 2, lett.b) del regolamento generale a squadre nazionale, come risultante dai principi del presente lodo in premessa espressi, onde evitare per il futuro il ripresentarsi di analoghe situazioni.

Calliano, li 21/11/2014

IL GIUDICE UNICO

Avv. Maria Giordano

Maria Giordano